

## **SVIZZERA**

- 0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI
- 1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO
- 2- QUANDO LE SOCIETA' IN SVIZZERA POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?
- 3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?
- 4- QUALI UNITA' LOCALI STRANIERE SCEGLIERE IN SVIZZERA: SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI?
- 5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?
- 6- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?
- 8- E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO?
- 9- IMPOSIZIONE FISCALE FEDERALE E LOCALE: QUALI OBBLIGHI PER LE SOCIETA' RESIDENTI?
- 10- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 11- QUALE TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO E' RISERVATO A HOLDING, SOCIETA' DI DOMICILIO, DI AMMINISTRAZIONE, PRINCIPALI E AUSILIARIE?
- 12- LE SOCIETA' APPARTENENTI AD UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA AI FINI FISCALI?
- 13- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?
- 14- TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE: QUALI OBBLIGHI?
- 15- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN SVIZZERA?
- 16- QUALI CONSEGUENZE FISCALI IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?
- 17- CESSIONE E RIACQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?

- 18- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?
- 19- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE SCORTE E DELLE RIMANENZE?
- 20- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?
- 21- IN QUALI OBBLIGHI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI IN SVIZZERA? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?
- 22- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN SVIZZERA
- 23- QUALI ISPEZIONI FISCALI?
- 24- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?
- 25- QUALI CONTROLLI VALUTARI?
- 26- QUALI INCENTIVI, SOVVENZIONI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL GOVERNO SVIZZERO?
- 27- LA SVIZZERA HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI

### **Ambasciata**

Berna - Ambasciata D'Italia  
Amb. Marco Del Panta Ridolfi  
Elfenstrasse, 14 - 3006 Berna 16  
Tel. 0041313500777  
Fax 0041313500711  
E-mail: [berna.ambasciata@esteri.it](mailto:berna.ambasciata@esteri.it)  
Home page : [www.ambberna.esteri.it](http://www.ambberna.esteri.it)

### **Consolato**

Zurigo - Consolato Generale I cl.  
Cons. Gen. Giulio Alaimo  
Toedistrasse, 65 - 8002 Zurigo  
Tel.: 0041442866111  
Fax: 0041442011611  
E-mail : [segreteria.zurigo@esteri.it](mailto:segreteria.zurigo@esteri.it)  
Home page : [www.conszurigo.esteri.it](http://www.conszurigo.esteri.it)

**0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI**

	RESIDENTI	NON RESIDENTI
<b>IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO</b> Federale  Cantonale e municipale	Aliquota base dell'8,5% (per i non-residenti limitatamente agli utili prodotti in Svizzera)  6% - 24%	
<b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>	Tassate come reddito	
<b>RITENUTE FISCALI</b> Dividendi  Interessi  Royalties	35% oppure esenzione di partecipazione  35%  0%	35% riducibile  35% riducibile  0%
<b>IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE</b>	Federale + cantonale + municipale: 24%-43% su reddito CHF 1 milione Non-residenti: tassati solo sul reddito svizzero.	
<b>ALTRE IMPOSTE</b> Imposta cantonale sulla proprietà  Imposta di bollo  Imposta a favore della Chiesa	Varia da cantone a cantone – da 0,1% a 0,4% - e si calcola sul valore della proprietà  1% sull'emissione di capitale azionario  Variabile da cantone a cantone e compresa tra lo 0,2% ed il 23%.	
I.V.A. (dal 1° gennaio 1995)	Aliquota standard: 7,7% Merci di uso quotidiano: 2,5% Fornitura di merci e servizi ed esportazioni: esenti	
<b>RIPORTO DELLE PERDITE</b> Avanti  Indietro	7 anni  Non permesso	
<b>AMMORTAMENTO</b> Beni tangibili  Immobilizzazioni immateriali	Edifici industriali: 8% Macchinari ed impianti: 30-40%  40%	

## 1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Società per azioni</i>	<p>Il capitale sociale non deve essere inferiore a CHF 100.000 e deve essere suddiviso in azioni, interamente sottoscritto, e il 20% deve essere versato ad un depositario designato dalle autorità cantonali.</p> <p>Le azioni possono essere nominative o al portatore, convertibili entrambe nell'altra categoria. Un'ulteriore categoria prevista sono le azioni dei fondatori che, emesse con o senza valore nominale e non necessariamente dietro un corrispettivo, danno diritto ai dividendi, al risultato della liquidazione e ad altre azioni di nuova emissione.</p> <p>Il numero minimo di azionisti è tre e possono essere persone fisiche o giuridiche. Organi societari: è prevista l'assemblea generale degli azionisti, uno o più amministratori, più funzionari, un collegio sindacale</p>	<p>Sono previste due procedure costitutive:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. in caso vi sia sufficiente capitale disponibile, le prime quattro fasi costitutive (redazione dello statuto, sottoscrizione del capitale, convocazione dell'assemblea costitutiva dei fondatori per l'approvazione dello statuto, domanda degli amministratori autenticata da un notaio, per l'iscrizione nel Registro del Commercio) possono avere luogo contemporaneamente</li> <li>2. in caso contrario, tra le prime due fasi devono essere reperiti azionisti per la sottoscrizione</li> </ol>	<p>Con l'iscrizione nel Registro Commercio la società acquista efficacia legale</p>
<i>Società a responsabilità limitata</i>	<p>È disciplinata dagli articoli 772-827 del Codice Commerciale e si presenta quale persona giuridica autonoma con un capitale conferito.</p> <p>Il capitale minimo richiesto è di CHF 20.000, deve essere interamente sottoscritto e la metà versata contestualmente alla registrazione.</p> <p>Sono previsti almeno due soci fondatori che possono essere persone fisiche o giuridiche. Non sono previsti requisiti di nazionalità.</p> <p>Quote: sono indicate unicamente sul libro dei soci tenuto dalla società, in quanto non è prevista l'emissione di certificati. Ciascun socio ha una sola quota. Non vi sono limiti di tempo per la completa liberazione delle quote, salvo il caso del richiamo dei decimi mancanti. Il trasferimento di una quota o di una porzione della stessa deve avvenire per atto notarile e deve essere registrato nel libro soci.</p> <p>Organi societari: è prevista l'assemblea generale dei soci e dei funzionari a cui competono responsabilità manageriali. Non si richiede la presenza di un collegio sindacale in quanto ciascun socio può esercitare il diritto di controllo.</p>	<p>Sono le medesime previste per le società per azioni (779-783 Cod. Comm.) con la sola differenza del divieto di offerta al pubblico di sottoscrizione di capitale</p>	<p>È richiesta la registrazione nel Registro delle società</p>
<i>Impresa individuale</i>	<p>Non ha personalità giuridica ed è esercitata da una persona fisica che è personalmente responsabile dei debiti sociali.</p>	<p>La ditta deve comprendere il cognome del titolare (art. 945-946 Cod. Comm.).</p>	
<i>Società semplice</i>	<p>È un accordo contrattuale con natura di impresa in partecipazione. Non è una società commerciale e non ha una denominazione sociale. Può avere come membro una persona giuridica (artt. 530-551 Cod. Comm.)</p>		<p>Non prevista</p>
TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE	MODALITA' DI

		<b>COSTITUTIVE</b>	<b>REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO</b>
<i>Società in nome collettivo</i>	Può essere formata solo da persone fisiche e non ha personalità giuridica. Responsabilità: illimitata, sebbene la società eserciti l'impresa in nome proprio		Richiede l'iscrizione nel Registro del Commercio
<i>Società in accomandita</i>	Soci: è formata da uno o più soci accomandatari, persone fisiche con responsabilità illimitata, e da uno o più soci accomandanti, che possono essere persone fisiche, società di persone o di capitali, la cui responsabilità è limitata al conferimento (artt. 594-619 Cod. Comm.)		
<i>Società in accomandita per azioni</i>	Simile alla società in accomandita, prevede l'emissione di azioni che rappresentano i conferimenti di capitale. È disciplinata dalle stesse normative vigenti per le società per azioni (artt. 764-771 Cod. Comm.)		
<i>Società cooperativa</i>	È generalmente formata al fine di tutelare o agevolare gli interessi economici dei soci. È disciplinata dagli articoli 828-926 del Codice Commerciale svizzero. Capitale sociale: non è richiesto un ammontare prestabilito. Soci: devono essere almeno sette e a loro è affidata l'amministrazione della società	Una cooperativa nasce nel momento in cui viene registrata presso il Registro del Commercio.	

## **2- QUANDO LE SOCIETA' IN SVIZZERA POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?**

Una società è considerata residente quando è registrata o ha la sede della sua gestione in Svizzera, ossia quando la società svolge in Svizzera le attività necessarie per raggiungere i propri obiettivi statutari. Attività amministrative quali la tenuta della contabilità non rientrano in questo gruppo.

## **3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI ECC.)?**

La Svizzera è spesso scelta come luogo per stabilire uffici amministrativi o di liaison, ossia società situate in Svizzera ma facenti parte di un gruppo estero a cui forniscono servizi. Le attività di questi uffici non implicano la tassazione delle società estere in Svizzera, tranne se la gestione effettiva di queste società avviene nella Confederazione.

## **4- QUALI UNITA' LOCALI STRANIERE SCEGLIERE IN SVIZZERA: SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI?**

Le società non residenti sono assoggettate all'imposta societaria svizzera, tranne nel caso in cui operino tramite una stabile organizzazione o un agente con potere di stipulare contratti.

Una filiale svizzera è assoggettata a tassazione su utili e capital gains alle stesse aliquote applicate alla società residenti. I cantoni hanno aliquote progressive diverse.

## **5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?**

Per calcolare la base imponibile vengono utilizzati i bilanci del relativo esercizio. Gli utili sono computati in base al principio di competenza d'esercizio fiscale, tenendo conto delle detrazioni. Sono deducibili:

- le spese giustificate commercialmente;
- le spese di viaggio e di rappresentanza;

- i fondi pensione;
- le donazioni per beneficenza;
- interessi e royalties su brevetti e diritti d'autore;
- lo sconto sulle obbligazioni fortemente scontate;
- le imposte cantonali, ai fini dell'imposta federale.

Le differenze positive e negative in cambi sono incluse, ai fini dell'imposta svizzera, nel calcolo del reddito ordinario, così come sono inclusi i canoni di locazione e gli interessi attivi. Il reddito da fonte estera è interamente assoggettato ad imposta, sebbene esistano delle eccezioni per gli utili delle unità locali straniere in Svizzera.

#### **6- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?**

Le perdite (incluse le minusvalenze patrimoniali) possono essere compensate dal reddito e dalle plusvalenze patrimoniali rilevate nello stesso periodo contabile.

Ai fini dell'imposta federale e cantonale, le perdite possono essere riportate in detrazione dagli utili dei sette anni successivi, ma non è previsto il riporto ai periodi contabili precedenti.

Le perdite fiscali sull'acquisto di una società possono essere riportate agli anni successivi, a condizione che non intervengano modifiche nell'oggetto sociale della società acquistata.

Le minusvalenze patrimoniali di un'unità locale straniera in Svizzera possono essere compensate dai redditi svizzeri unicamente in determinate circostanze.

#### **7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?**

L'interesse è generalmente deducibile in base al principio di competenza d'esercizio fiscale. L'interesse pagato alle società collegate o controllate o agli azionisti è deducibile, a condizione che il tasso corrisponda a quello di mercato.

I pagamenti degli interessi sui prestiti eccedenti un determinato indice di indebitamento sono ineducibili: essi infatti sono considerati dividendi presunti e quindi assoggettati alla ritenuta fiscale del 35%. Nel caso di dividendi, la ritenuta del 35% viene ridotta da A.F.B. La maggior parte degli interessi da fonte svizzera non è assoggettata a ritenuta alla fonte.

#### **8- E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO?**

Sono disponibili il metodo di ammortamento a quote variabili e quello a quote costanti. Una volta scelto un metodo, dovrà essere mantenuto e per qualsiasi cambiamento sarà necessaria l'approvazione delle autorità fiscali svizzere.

I tassi d'ammortamento sono pubblicati periodicamente dal Governo federale e, in genere, vengono applicati anche dai cantoni.

L'ammortamento che eccede i tassi generali deve essere giustificato, ad esempio dalla vita breve o dall'eccessivo utilizzo del bene.

Di seguito vengono elencate le percentuali di ammortamento applicabili per il sistema a quote decrescenti:

Edifici posseduti da società immobiliari e case dei lavoratori di proprietà del datore di lavoro:

- sugli edifici 2,0%
- sugli edifici incluso il terreno 1,5%

Proprietà commerciale, come edifici ad uso ufficio, grandi magazzini, cinema:

- sugli edifici 4,0%
- sugli edifici incluso il terreno 3,0%

Edifici per alberghi e ristoranti:

- sugli edifici 6,0%

- sugli edifici incluso il terreno 4,0%
- Impianti, edifici e beni immobili industriali:
- sugli edifici 8,0%
  - sugli edifici incluso il terreno 7,0%

Se un edificio è usato solo in parte, la quota di ammortamento deve di conseguenza essere ridotta. Se un edificio è utilizzato per scopi differenti, dovranno essere considerati i tassi d'ammortamento applicabili nei diversi casi:

- idrocondutture per scopi industriali, cisterne fisse 20%
- cisterne mobili e containers 20%
- arredi e attrezzatura d'ufficio 25%
- materiale rotabile, tranne i veicoli a motore, incluso i rimorchi 30%
- macchinari e impianti per la lavorazione 30%
- veicoli a motore di qualsiasi tipo 40%
- macchinari utilizzati per operazioni speciali, es. lavorazione pesante, o per lavori stradali 40%
- macchinari soggetti ad effetti chimici dannosi 40%
- macchine per ufficio 40%
- computer 40%
- immobilizzazioni immateriali che producono reddito, come brevetti, diritti d'autore, licenze, avviamento 40%
- sistemi di governo automatico, impianti di sicurezza, attrezzature per la misurazione elettronica 40%

## **9- IMPOSIZIONE FISCALE FEDERALE E LOCALE: QUALI OBBLIGHI PER LE SOCIETA' RESIDENTI?**

Le società svizzere residenti sono assoggettate all'imposta federale, cantonale e municipale sul reddito e sulle plusvalenze patrimoniali, indipendentemente dalla loro fonte (tranne nel caso in cui il reddito e le plusvalenze patrimoniali non siano specificatamente esentati).

### **Imposta federale**

L'imposta federale viene applicata sugli utili societari con un'aliquota fissa dell'8,5%. Poiché questa imposta è deducibile, l'aliquota effettiva è del 7,8%.

### **Imposta municipale e cantonale**

Le imposte municipali e cantonali sono più rilevanti di quella federale ed oscillano tra il 6% ed il 24%, a seconda del cantone e del comune, anche queste deducibili ai fini fiscali.

L'aliquota base applicabile si calcola sulla proporzione tra utile netto e capitale, oppure sulla medesima base dell'imposta federale. Tale base imponibile viene solitamente aggiustata mediante un moltiplicatore (che può variare annualmente) al fine di calcolare l'aliquota effettiva. Nella maggior parte dei cantoni viene applicata un'esenzione piena o parziale dell'aliquota cantonale per certi tipi di imprese, soprattutto società di partecipazione e società di gestione. Tale esenzione si applica anche a livello di imposte comunali.

Il reddito derivante da investimenti qualificati viene tassato ad un'aliquota particolare a livello cantonale. A livello federale, la riduzione viene calcolata sulla base del rapporto tra la percentuale di reddito da investimenti qualificati ed il reddito netto totale.

## **10- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?**

Non c'è distinzione tra reddito societario ordinario e plusvalenze che vengono tutti assoggettati alle imposte federali e cantonali. In genere, le plusvalenze sulla vendita di investimenti beneficiano dell'esenzione di partecipazione, a condizione che la partecipazione



venduta corrisponda a oltre il 10% del capitale azionario della sussidiaria e che tale partecipazione sia stata conservata per almeno un anno.

Holding e domiciliatarie sono esenti da imposte cantonali e comunali.

Sono previste norme diverse in caso di vendita di proprietà immobiliare.

## **11- QUALE TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO E' RISERVATO A HOLDING, SOCIETA' DI DOMICILIO, DI AMMINISTRAZIONE, PRINCIPALI E AUSILIARIE?**

### **Holding**

Le società holding sono utilizzate per la gestione delle liquidità aziendali. Vengono costituite principalmente per detenere quote societarie, interponendosi tra le società operative e l'azionista, per favorire il passaggio di dividendi, royalties ed interessi. Le società holding possono beneficiare di un trattamento fiscale privilegiato che consente loro di ottenere uno sgravio a livello cantonale e municipale, oltre che una riduzione dell'imposta federale, ma solo se rispondono a determinati requisiti. Le società holding non possono svolgere attività commerciale o produttiva. Gli attivi della società devono essere formati per almeno i due terzi da partecipazioni qualificate in altre società, ossia partecipazioni che rappresentano oltre il 20% del proprio capitale o il cui valore è superiore a CHF 2 milioni, per almeno un anno. In molti cantoni, l'esenzione si applica solo previo consenso delle autorità fiscali; in altri, quando la società risponde a determinati requisiti.

### **Società di domicilio**

Vengono utilizzate per svolgere attività commerciale principalmente all'estero, mentre in Svizzera l'attività è puramente amministrativa e riguarda in genere l'amministrazione e la gestione di beni immateriali, la rifatturazione di merci che non transitano dalla Svizzera e la fatturazione di servizi svolti all'estero.

Possono avere strutture proprie in Svizzera (uffici e personale). I ricavi da partecipazione sono esenti da imposta. I redditi di fonte svizzera sono tassati alle aliquote ordinarie, mentre quelli di fonte estera sono tassati in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa svolta in Svizzera. I dividendi e le plusvalenze da investimenti qualificati sono esentasse. Le spese legate all'attività sono dedotte in base alla fonte di utile ad esse collegata.

Le società di amministrazione che conducono attività commerciale soprattutto all'estero, e solo una minima parte in Svizzera, sono tassate allo stesso modo, ma, dato che parte degli utili viene realizzata tramite attività commerciali in Svizzera, l'aliquota è maggiore rispetto alle società di amministrazione ordinarie.

I contribuenti possono richiedere lo status di società di amministrazione dalle autorità fiscali cantonali. La denominazione di tale status varia a seconda del cantone, ma i principi della tassazione sono sempre gli stessi.

### **Società di amministrazione**

Si tratta di una società che svolge tutte le attività commerciali all'estero, concentrando in Svizzera solo quelle di natura amministrativa (tenuta dei libri, fatturazione, ecc.). I dividendi e i capital gains da investimenti qualificati sono esenti e le altre fonti di reddito svizzero sono tassate alle aliquote ordinarie.

### **Società principali**

L'amministrazione fiscale svizzera riconosce lo status di "principale" alle società responsabili dello sviluppo del proprio mercato, specialmente per acquisti, programmi di ricerca e sviluppo, di produzione e distribuzione, gestione di magazzino, programmazione logistica e di marketing, analisi di compravendita, tesoreria, finanze e gestione generale. I cantoni sono liberi di applicare i medesimi criteri o altro tipo di regolamentazione, se più giudicata più vantaggiosa per il contribuente. I gruppi di società e i terzi possono provvedere alla produzione e alla vendita di prodotti finiti in nome e per conto della società principale.

Possono anche acquistare tali beni in nome proprio ma per conto della società principale, che rimane il proprietario delle merci fino alla vendita finale al cliente. Le società di distribuzione sono dette commissionarie e il Fisco elvetico le considera stabili organizzazioni della società principale all'estero. Gli utili della società principale con produzione propria vengono tassati al 65%, mentre solo metà degli utili della società principale senza produzione propria sono tassati ai fini dell'imposta federale.

#### **Società ausiliarie**

Esercitano attività commerciali soprattutto all'estero e, solo in parte, in Svizzera. I ricavi da partecipazione sono esenti da imposta. Le definizioni variano da cantone a cantone ma, in generale, una società ausiliaria può avere uffici e personale in Svizzera e può ricevere reddito da fonte svizzera, anche se la maggior parte del reddito è di fonte estera. I redditi di fonte svizzera sono tassati alle aliquote ordinarie, mentre quelli di fonte estera sono tassati in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa svolta in Svizzera.

#### **12- LE SOCIETA' APPARTENENTI AD UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA A FINI FISCALI?**

Ogni società di un gruppo viene considerata una persona giuridica separata. Quindi, non c'è alcuna disposizione relativa ad esenzioni dall'imposta sul trasferimento di beni all'interno del gruppo, né è prevista la possibilità di un consolidamento dei rendiconti del gruppo ai fini fiscali. Le transazioni tra i membri del gruppo hanno le stesse conseguenze fiscali delle transazioni effettuate con terzi, tranne in caso di riorganizzazioni, quali fusioni o *spin-off*, che sono esenti fintanto che le attività vengono trasferite al loro valore di mercato e l'entità risultante continua ad avere sede in Svizzera.

La Federazione e la maggior parte dei cantoni concedono riduzioni d'imposta o esenzioni in caso di dividendi provenienti da una partecipazione sostanziale.

I dividendi ricevuti dalle controllate o collegate sono solitamente esenti dall'imposta federale, cantonale e municipale, in conseguenza della partecipazione sostanziale.

Sebbene non ci sia né esenzione di gruppo né consolidamento, è possibile ottenere dalla casa madre una deduzione per le perdite della controllata o collegata estera o svizzera rivalutando al ribasso gli investimenti azionari e di prestito nella società controllata o collegata.

#### **13- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?**

Le plusvalenze patrimoniali ed i redditi imponibili di un'unità locale straniera in Svizzera sono calcolati nello stesso modo di quelli di una società residente.

L'obbligo fiscale dell'unità locale straniera in Svizzera è tuttavia limitato agli utili prodotti in Svizzera. L'aliquota dell'imposta è calcolata facendo riferimento al reddito netto ed al patrimonio netto complessivo della società non residente. Le stabili organizzazioni sono escluse dalla base imponibile, perché solitamente tassate nel Paese estero.

I dividendi pagati dalle società estere, derivati dagli utili di un'unità locale in Svizzera, e le rimesse di utili non sono assoggettati alla ritenuta fiscale svizzera.

L'imposta sul patrimonio netto è applicata sul patrimonio netto svizzero dell'unità locale straniera in Svizzera.

#### **14- TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE: QUALI OBBLIGHI?**

Non esiste nessuna imposta federale sul capitale.

Viene invece applicata un'imposta cantonale la cui aliquota varia da 0,1% a 0,5%.

#### **15- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN SVIZZERA?**

**Imposta sul valore aggiunto**

Il 1° gennaio 1995 è entrata in vigore l'I.V.A. che ha sostituito l'imposta sulle vendite.

Sono assoggettati all'I.V.A. le importazioni e la fornitura di merci e servizi. L'aliquota standard è del 7,7%. Le merci ad uso quotidiano sono invece tassate con l'aliquota ridotta del 2,5%. Un'aliquota particolare del 3,7% è applicata ai soggiorni in albergo.

**Imposta di bollo**

L'emissione di azioni di una società svizzera è assoggettata ad un'imposta federale dell'1% applicata sul corrispettivo ricevuto per le azioni (oppure se è maggiore, sul loro valore nominale). Le società con capitale fino a CHF 1 milione, come pure fusioni, riorganizzazioni, divisioni ecc. sono esenti.

**Imposta sulle cessioni**

Viene applicata un'imposta federale dallo 0,15% allo 0,3% sulla cessione di azioni quotate, di obbligazioni, ecc., ma solo se nella cessione è coinvolta una banca, un broker o un professionista.

**Imposte sulla proprietà**

In caso di compravendita viene applicata un'imposta sulla proprietà immobiliare – un'addizionale all'imposta sul capitale netto - che solitamente ammonta all'1%-3% del prezzo di acquisto. Tale imposta è a carico dell'acquirente.

Alcuni cantoni, inoltre, applicano un'imposta sulla proprietà che si basa sul valore di un immobile e viene determinata dalla valutazione effettuata dalle autorità fiscali.

L'aliquota varia dallo 0,1% allo 0,4% del valore fiscale e viene versata annualmente.

**Imposta a favore della Chiesa**

La maggior parte dei cantoni impone a tutte le società un'imposta a favore della Chiesa. Tale imposta viene calcolata come percentuale dell'imposta cantonale sul reddito e attualmente varia tra lo 0,2% ed il 23%.

**Imposta municipale sulle attività commerciali**

Nel cantone di Ginevra i comuni applicano un'imposta sulle attività commerciali, calcolata come percentuale del fatturato.

**Imposta sui premi assicurativi**

Viene versata dalla compagnia di assicurazioni e poi ricaricata sull'assicurato e si basa sull'ammontare del premio. L'aliquota applicata è del 5% su tutti i premi, tranne su quelli delle assicurazioni sulla vita, per i quali l'aliquota ammonta al 2,5%.

**Imposta sul gioco d'azzardo**

La Svizzera applica un'imposta del 35% sulle vincite superiori a CHF 1.000, che viene poi restituita al vincitore se la vincita viene regolarmente dichiarata.

**Accise sui beni di consumo**

Vengono applicate su birra, alcolici, benzina e derivati, tabacco, automobili e loro parti.

**Imposta sui motoveicoli**

La Svizzera applica un'imposta sui motoveicoli importati che corrisponde al 4% del prezzo di acquisto.

**Imposta sull'ambiente**

La Svizzera ha introdotto una nuova imposta sul biossido di carbonio al fine di ridurre le emissioni. L'imposta per il 2018 ammonta a CHF 97 per tonnellata di biossido.

**16- QUALI CONSEGUENZE FISCALI IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?**

Le distribuzioni dei ricavi di realizzo della liquidazione eccedenti il capitale originariamente versato sono assoggettate ad una ritenuta fiscale del 35%, riducibile da un AFB.

Una società in liquidazione è assoggettata all'imposta federale dall'inizio alla fine della liquidazione. L'imposta si basa sul reddito societario.

La plusvalenza di liquidazione viene tassata come dividendo ed è a carico degli azionisti della società. Può quindi beneficiare dell'esenzione di partecipazione se ricevuta da una società svizzera.

### **17- CESSIONE E RIACQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?**

La riduzione di capitale, se non supera l'ammontare del capitale versato, non sarà assoggettata ad alcuna imposta, né a ritenuta fiscale, né all'imposta sulla liquidazione.

Anche nel caso di una casa madre estera la riduzione di capitale è esentasse. Tuttavia, se la somma ripagata eccede il capitale inizialmente versato, verrà tassata come dividendo e quindi assoggettata a ritenuta fiscale.

La legislazione societaria consente alle società di acquistare le proprie azioni fino ad un massimo del 10% del capitale azionario totale, purché siano disponibili le riserve necessarie a questo scopo. Le azioni acquistate oltre il limite permesso dovranno essere vendute entro due anni oppure cancellate mediante una riduzione di capitale. La società non può esercitare il diritto di voto o altri diritti intrinseci alle azioni acquistate.

Il riacquisto è permesso se effettuato al fine di ridurre il capitale azionario della società. I limiti sopra menzionati vengono applicati anche nel caso in cui le azioni di una società siano offerte alla società come sistemazione per un credito, oppure quando le azioni siano ricevute come parte dell'acquisto di un'attività oppure come parte di una fusione.

### **18- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?**

#### **Dividendi**

Generalmente la federazione ed i cantoni tassano il reddito da dividendo includendolo nel reddito ordinario. I dividendi e le distribuzioni per liquidazioni ricevute da una società con una sostanziale partecipazione nella società pagante beneficiano di una riduzione delle imposte federale, municipale e cantonale.

La partecipazione sostanziale sussiste quando si possiede almeno il 10% del capitale versato oppure un valore di mercato di almeno CHF 1.

Ai fini della tassazione federale, non sono previste norme particolari per le holding, che sono assoggettate al regime della riduzione da partecipazione di cui sopra.

I cantoni garantiscono l'applicazione del regime fiscale delle holding su richiesta oppure automaticamente, secondo il cantone. Il regime fiscale delle holding esenta questi tipi di società dall'imposta se rispondono a determinate condizioni (se il 2/3 delle attività sono costituite da interessi da partecipazione oppure i 2/3 del reddito deriva da reddito da partecipazione). Se viene garantito lo status di holding, i dividendi ricevuti sono totalmente esenti dalle imposte cantonali e comunali.

La ritenuta federale del 35% viene applicata a dividendi e ad altre distribuzioni (incluse le distribuzioni di liquidazione) pagati da una società svizzera ai propri azionisti, residenti o meno. I dividendi pagati da una società estera e derivati dagli utili della sua unità locale in Svizzera e i dividendi da partecipazione pagati in contanti da una sussidiaria svizzera alla società svizzera che detiene la partecipazione azionaria non sono assoggettati a ritenuta fiscale.

#### **Interessi e royalties**

Viene versata una ritenuta alla fonte del 35% su:

- interessi su depositi pagati da banche svizzere

- interessi bancari e su titoli pubblici ed obbligazioni.

Le royalties sono esenti.

## 19- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE SCORTE E DELLE RIMANENZE?

Le merci ed i semilavorati sono valutati al più basso tra il costo ed il valore di mercato.

Dall'imposta federale può essere detratto fino ad un terzo del valore delle rimanenze.

Un'ulteriore riduzione è possibile qualora sussista un alto rischio di obsolescenza.

## 20- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?

### Soggettività fiscale

La legge fiscale svizzera stabilisce che la residenza di una persona fisica sia determinata o dall'intenzione del soggetto di rimanere continuativamente in Svizzera, oppure da precise norme della legislazione federale. Anche una persona fisica con particolari attività o beni in Svizzera, che vi soggiorni per un certo periodo, figura residente. Le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposte federali, cantonali e municipali sul reddito e sui beni a livello mondiale, come pure su specifiche transazioni di capital gains.

### Aliquote

Le aliquote d'imposta sul reddito lordo relative al 2018, applicabili alle famiglie monoreddito con due figli, sono le seguenti:

	<i>Aliquota d'imposta su reddito lordo di:</i>			
	<i>CHF 50.000</i>	<i>CHF 100.000</i>	<i>CHF500.000</i>	<i>CHF</i>
<i>1.000.000</i>				
<b>Imposta federale</b>	0,434	1,968	10,312	11,500
<b>Imposta cantonale e comunale</b>				
Zurigo	6,316	10,748	22,052	25,260
Berna	15,191	17,777	25,914	27,907
Zugo	4,146	5,685	11,200	11,200
Lucerna	7,769	11,754	18,149	19,793
Basilea	0,000	9,210	19,950	22,980
Ginevra	0,000	8,965	24,429	28,161
San Gallo	7,874	13,572	22,015	22,015

Le coppie di coniugi, non separate, devono presentare una dichiarazione dei redditi congiunta. I sistemi cantonale e federale prevedono riduzioni fiscali minori a favore dei soggetti con coniuge, figli studenti, parenti invalidi, genitori o suoceri a carico. Per gli altri parenti a carico il sistema fiscale svizzero riconosce solo detrazioni ridotte.

I costi per la custodia dei bambini fino all'età di 14 anni possono essere detratti dal reddito da lavoro dipendente fino ad un massimo di CHF 10.100 (2018) per ogni figlio.

### Imposta di successione

Le imposte su eredità e donazioni vengono applicate a livello cantonale - e in alcuni casi anche comunale - ad aliquote diverse. In futuro è in programma l'abolizione di tali imposte per gli eredi diretti.

### Pensione e previdenza sociale

La legislazione svizzera relativa ai programmi pensionistici dispone che ogni residente contribuisca ai fondi istituiti a tale scopo, basati su due livelli, i cosiddetti primo e secondo

pilastro: AHV (fondo sociale per la vecchiaia) e BVG (fondo pensioni), che prevedono premi diversi per dipendenti e lavoratori autonomi. È inoltre possibile effettuare versamenti per fondi pensione integrativi (il cosiddetto terzo pilastro) i cui contributi sono detraibili dalle imposte fino all'importo di CHF 6.768 (per il 2018).

Il sistema sanitario è prevalentemente privato, con l'eccezione degli ospedali pubblici, ed opera secondo la libera impresa. I fornitori di servizi medici riconosciuti dal governo sono registrati presso le autorità sanitarie. La copertura medica fornita dalle assicurazioni private contro le malattie dipende dal livello di contributi e la copertura dei servizi di base in ospedali pubblici e strutture private è assicurata per legge tramite l'assicurazione minima contro le malattie. L'eccedenza può essere pagata privatamente o coperta da assicurazioni mediche private aggiuntive.

## **21- IN QUALI OBBLIGHI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI IN SVIZZERA? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?**

### **Soggettività fiscale**

La legge fiscale svizzera stabilisce che la residenza di una persona fisica sia determinata o dall'intenzione del soggetto di rimanere continuativamente in Svizzera, oppure da precise norme della legislazione federale. Anche una persona fisica con particolari attività o beni in Svizzera, che vi soggiorni per un certo periodo, figura residente.

Le persone fisiche non residenti sono assoggettate ad imposta solo su determinati redditi e beni di fonte svizzera.

Una persona fisica straniera può lavorare in Svizzera solo se in possesso di un permesso di lavoro. Gli individui che hanno un impiego, conducono un'attività o risiedono in Svizzera per almeno 6 mesi (3 se hanno una dimora in Svizzera) sono considerati residenti e quindi tassati sul loro reddito complessivo.

Possono essere ottenuti permessi di lavoro a tempo determinato, limitatamente ad un periodo di 90 giorni all'anno, che generalmente vengono associati ad una tassazione limitata.

### **Aliquote**

Le aliquote d'imposta sul reddito relative al 2018 per i residenti sono applicabili anche ai non-residenti. L'aliquota viene determinata secondo il reddito globale del soggetto non residente, ma è applicabile solo al reddito imponibile in Svizzera.

Le aliquote riportate nel seguito sono applicabili alle famiglie monoreddito con due figli:

	<i>Aliquota d'imposta su reddito lordo di:</i>			
	<i>CHF 50.000</i>	<i>CHF 100.000</i>	<i>CHF 500.000</i>	<i>CHF</i>
<i>1.000.000</i>				
<b>Imposta federale</b>	0,434	1,968	10,312	11,500
<b>Imposta cantonale e comunale</b>				
Zurigo	6,316	10,748	22,052	25,260
Berna	15,191	17,777	25,914	27,907
Zugo	4,146	5,685	11,200	11,200
Lucerna	7,769	11,754	18,149	19,793
Basilea	0,000	9,210	19,950	22,980
Ginevra	0,000	8,965	24,429	28,161
San Gallo	7,874	13,572	22,015	22,015

Le coppie di coniugi, non separate, devono presentare una dichiarazione dei redditi congiunta. I sistemi cantonale e federale prevedono riduzioni fiscali minori a favore dei soggetti con

coniuge, figli studenti, parenti invalidi, genitori o suoceri a carico. Per gli altri parenti a carico il sistema fiscale svizzero riconosce solo detrazioni ridotte.

I costi per la custodia dei bambini fino all'età di 14 anni possono essere detratti dal reddito da lavoro dipendente fino ad un massimo di CHF 10.100 (2018) per ogni figlio.

#### **Imposta di successione**

I non-residenti sono assoggettati all'imposta sulla cessione di proprietà immobiliari in Svizzera.

#### **Pensione e previdenza sociale**

I non-residenti che lavorano e che percepiscono uno stipendio in Svizzera devono effettuare versamenti per i fondi pensione AHV e BVG. Tuttavia, chi già contribuisce a programmi pensionistici esteri può essere esentato dall'AHV, in determinate circostanze.

Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, va ricordato che la gran parte di esso, ad eccezione degli ospedali pubblici, è privato ed opera secondo la libera impresa. I non-residenti non sono assoggettati all'assicurazione medica minima obbligatoria.

### **22- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN SVIZZERA**

L'anno fiscale svizzero coincide con l'anno solare. L'imposta generalmente viene determinata sulla base del reddito ricevuto nel precedente periodo contabile.

L'imposta federale diretta deve essere versata il 1° marzo di ogni anno, mentre le scadenze di pagamento delle imposte cantonali e municipali dipendono dal cantone.

Il contribuente può pagare anticipatamente l'imposta federale, nel qual caso verrà applicato uno sconto sull'imposta.

In caso di mancato pagamento, verrà applicato un interesse di mora ad un tasso variabile a seconda del cantone.

### **23- QUALI ISPEZIONI FISCALI?**

Il contribuente deve registrare tutte le transazioni ottemperando alle leggi in materia tributaria. A questo scopo, tutti i documenti contabili devono essere messi a disposizione delle autorità fiscali.

Ogni contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi e fornire qualsiasi informazione gli venga richiesta.

Può essere effettuata un'ispezione al fine di controllare il *transfer pricing* tra le società di un gruppo.

### **24- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?**

In alcuni casi le autorità fiscali raccomandano di concordare in anticipo il trattamento fiscale prima di effettuare particolari transazioni. E' inoltre raccomandato un calcolo corretto della valutazione dei beni ed un possibile accertamento dell'imposta di bollo, relativamente al trasferimento di azioni e di proprietà immobiliari in una holding.

### **25- QUALI CONTROLLI VALUTARI?**

In Svizzera non esistono controlli valutari.

### **26- QUALI INCENTIVI, SGRAVI FISCALI E SOVVENZIONI SONO CONCESSI DAL GOVERNO SVIZZERO?**

### **Esenzione fiscale e detrazioni**

Molti cantoni concedono un periodo di esenzione fino a 10 anni alle società recentemente costituite che si presume possano sviluppare l'occupazione e l'industria nel cantone. Può trattarsi di un'esenzione totale o parziale dall'imposta cantonale, ma non da quella federale.

La nuova legge federale, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, prevede un'esenzione fiscale a livello federale, applicabile se la società usufruisce di un'esenzione cantonale, se si trova in una delle regioni indicate dalla legge, se ha un'attività industriale o se offre servizi strettamente legati alla produzione di beni, oppure se è innovativa.

Oltre a quello menzionato, non vi sono altri incentivi speciali sotto forma di deduzioni per investimento, concessioni o ammortamento anticipato (tranne quello relativo ai macchinari per il disinquinamento atmosferico). Tuttavia, nella maggior parte dei cantoni è accettata, ai fini dell'imposta federale, una detrazione per le scorte (fino ad un terzo). La detrazione viene calcolata sul valore contabile netto dell'inventario dopo la deduzione delle riserve economiche giustificate. È inoltre prevista una detrazione per debitore del 5% per tutti i debitori svizzeri e del 10% per gli stranieri, senza giustificazione commerciale.

### **Holding, società di amministrazione, ausiliarie e principali**

Ved. Cap. 11

### **Realizzazione di utili posticipata con investimento di rimpiazzo**

Le imposte da versare sugli utili realizzati dalla vendita di attività fisse necessarie per l'attività di una società possono essere posticipate se la società reinveste gli utili in una nuova attività fissa. Il reinvestimento dovrebbe riguardare attività fisse necessarie per l'attività della società. Se parte degli utili viene reinvestita, l'importo non investito verrà assoggettato ad imposta.

Tale incentivo si applica anche ad investimenti in altre società, se l'investimento venduto rappresentava oltre il 20% del capitale della società e se tale investimento è stato tenuto per almeno un anno. Il reinvestimento dovrebbe avvenire entro un periodo inferiore a due anni.

### **Proprietà immobiliare estera e reddito della filiale**

Sebbene non figurino come incentivi, va ricordato che il reddito da proprietà immobiliare estera e da filiale estera è esente dall'imposta svizzera.

### **Co.Co. Bond (obbligazioni ibride convertibili)**

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021, gli investitori non residenti in Svizzera sono esenti da ritenuta sugli interessi derivanti da obbligazioni e titoli di mercato monetario, inclusi i Co.Co. Bond.

## **27- LA SVIZZERA HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI**

La Svizzera ha firmato AFB con diversi Paesi. Le aliquote relative ai Paesi non firmatari vengono applicate quando sono più basse rispetto a quelle indicate nell'AFB.

La Svizzera non applica ritenute sulle royalties.

Le aliquote di seguito riportate si riferiscono alle ritenute applicate a soggetti non residenti.

	<i>Dividendi</i>	<i>Interessi</i>	<i>Royalties</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Stati non firmatari</i>	35	35	0
<i>Stati con AFB</i>			
Albania	5/15	0/5	0
Algeria	5/15	0/10	0
Argentina	10/15	0/12	0



Armenia	5/15	0/10	0
Australia	0/5/15	0/10	0
Austria	0/15	0	0
Azerbaijan	5/15	0/5/10	0
Bangladesh	10/15	0/10	0
Belgio	0/15	0/10	0
Bielorussia	5/15	0/5/8	0
Bulgaria	0/10	0/5	0
Canada	0/5/15	0/10	0
Cile	15	5/15	0
Cina	0/5/10	0/10	0
Colombia	10/15	0/10	0
Cipro	0/15	0	0
Corea	5/15	0/5/10	0
Costa d'Avorio	15	15	0
Croazia	5/15	5	0
Danimarca	0/15	0	0
Ecuador	15	0/10	0
Egitto	5/15	0/15	0
Emirati Arabi Uniti	5/15	0	0
Estonia	0/5/15	0	0
Filippine	10/15	10	0
Finlandia	0/10	0	0
Francia	0/15	0	0
Georgia	0/10	0	0
Germania	0/5/15/30	0	0
Ghana	5/15	0/10	0
Giamaica	10/15	0/10	0
Giappone	0/5/10	0/10	0
Grecia	0/5/15	0/7	0
Hong Kong	0/10	0	0
India	10	0/10	0
Indonesia	10/15	10	0
Iran	5/15	0/10	0
Irlanda	0/15	0	0
Islanda	0/15	0	0
Israele	5/15	5/10	0
Italia	0/15	0/12,5	0
Kazakistan	0/5/15	0/10	0
Kirghizistan	5/15	5	0
Kuwait	15	10	0
Lettonia	0/5/15	0/10	0
Liechtenstein	0/15	0	0
Lituania	0/5/15	0/10	0
Lussemburgo	0/5/15	0	0
Macedonia	5/15	0/10	0
Malesia	5/15	10	0
Malta	0/15	0/10	0
Marocco	7/15	10	0
Messico	0/15	0/5/10	0

Moldavia	5/15	0/10	0
Mongolia	5/15	0/10	0
Montenegro	5/15	10	0
Norvegia	0/15	0	0
Nuova Zelanda	15	10	0
Oman	0/5/15	0/5	0
Paesi Bassi	0/15	0	0
Pakistan	10/20	10	0
Perù	10/15	0/15	0
Polonia	0/15	0/5	0
Portogallo	0/5/15	0/10	0
Qatar	0/5/15	0	0
Regno Unito	0/15	0	0
Repubblica Ceca	0/15	0	0
Repubblica Slovacca	0/15	0/5	0
Romania	0/15	0/5	0
Russia	0/5/15	0	0
Serbia	5/15	10	0
Singapore	0/5/15	0/5	0
Slovenia	0/15	0/5	0
Spagna	0/15	0	0
Sri Lanka	10/15	10	0
Stati Uniti	0/5/15	0	0
Sudafrica	5/15	5	0
Svezia	0/15	0	0
Taiwan	10/15	0/10	0
Tajikistan	5/15	0/10	0
Tailandia	10/15	0/10/15	0
Trinidad e Tobago	10/20	10	0
Tunisia	10	10	0
Turchia	5/15	0/5/10	0
Turkmenistan	5/15	10	0
Ucraina	5/15	0/10	0
Ungheria	0/15	0	0
Uruguay	5/15	0/10	0
Uzbekistan	5/15	0/5	0
Venezuela	0/10	0/5	0
Vietnam	7/10/15	0/10	0
Zambia	0/15	0	0

Sono stati inoltre firmati TIEA (accordi sullo scambio di informazioni fiscali) con Andorra, Belize, Brasile, Groenlandia, Grenada, Guernsey, Isola di Man, Jersey, San Marino e Seychelles.